Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 152

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 6 luglio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30. | In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30. |
| All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. | All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. |

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO



## RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 18 giugno 1949*
*registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1949*
*registro Presidenza n. 28, foglio n. 142*

MEDAGLIA D'ARGENTO

MOSCATELLI Vincenzo di Enrico e di Usellini Carmelina, classe 1908, partigiano combattente. — Animatore e condottiero della lotta di liberazione, assumeva, durante una critica fase della battaglia, il comando di due distaccamenti partigiani minacciati da attacchi concentrici sferrati da numerose forze nemiche sostenute da mezzi corazzati, e, con abile ed ardita manovra, riusciva a sganciarli dalla pressione avversaria. Costretto a ripiegare, e raggiunta una zona boscosa, costituiva con i suoi uomini due nuclei di arditi che con intensa azione di fuoco protessero la ritirata del grosso della formazione. Primo fra i primi per ardimento e valore, sempre presente ove maggiore era il pericolo, sapeva con l'esempio mantenere vivo l'ardore della lotta salvando i compagni dall'accerchiamento da parte del nemico. — Castagneia, 3 gennaio 1944.

(2784)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1950, n. 413.

**Maggiorazione del contributo ordinario annuale a favore dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) per l'esercizio finanziario 1949-50.**

La Camera dei deputati ed il Senato nella Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) fissato in L. 510.000 con la legge 24 febbraio 1941, n. 207, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a L. 7.500.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 6.990.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 viene fatto fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1950.

**Annullamento del decreto del Capo del Governo in data 17 novembre 1940, riguardante il diritto esclusivo di pesca nel canale di Sant'Anastasia.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 novembre 1940, con il quale fu riconosciuto a favore della Società anonima per la bonifica delle paludi di Fondi il possesso del diritto esclusivo di pesca nel canale di Sant'Anastasia, emissario del lago di Fondi per il tratto che va dal « Lagozzo delle Monache » fino alla punta meridionale dell'isolotto detta di « Massarella »;

Vista l'istanza 16 maggio 1946, con la quale alcuni pescatori di Fondi chiedevano l'annullamento del citato decreto 17 novembre 1940, assumendo che il riconoscimento di detto diritto contrasta con la sentenza del commissario degli usi civici di Roma in data 30 aprile 1934;

Vista la sentenza del Commissariato degli usi civici di Roma 30 aprile 1934 e 5 giugno 1934;

Considerato che dalla documentazione esibita è emerso che con sentenza 20 novembre 1809 la Commissione feudale accertò la esistenza dell'uso civico su tutto il territorio dell'ex feudo di Fondi, proprio nei confronti dei Sangro, danti causa della Società bonifiche paludi di Fondi dichiarando che essendo rimasti estinti tutti i diritti proibitivi in forza della legge eversiva della feudalità il diritto della pesca nel fiume e nel lago di Fondi doveva essere libero ad ogni cittadino;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto del Capo del Governo in data 17 novembre 1940 ricognitivo del possesso del diritto esclusivo di pesca nel canale di Sant'Anastasia a favore della Società anonima bonifiche paludi di Fondi.

Art. 2.

E' riconosciuto a favore dei cittadini di Fondi e Monte San Biagio il possesso del diritto esclusivo di pesca con carattere di uso civico nel lago di Fondi ed adiacenze (fiumane) facenti parte dell'ex feudo di Fondi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1950

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *giugno* 1950
*Registro Agricoltura e foreste n.* 51, *foglio n.* 87. — BERITELLI

(2870)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1950.

**Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1947, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati predetti;

Vista la nota n. 502-048917 in data 9 maggio 1950, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana comunica che l'ing. Segré Marco ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di membro della suindicata Commissione e ne propone la sostituzione con il dott. Milano Mario di Ettore;

Decreta:

Il dott. Milano Mario di Ettore è chiamato a far parte della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria in sostituzione dell'ingegnere Segré Marco.

Roma, addì 6 giugno 1950

*Il Ministro*: MARAZZA

(2903)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione « Borodine », con sede nel comune di Merano**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1950, è stato approvato il nuovo statuto organico della Fondazione « Borodine », con sede nel comune di Merano, in data 19 febbraio 1947, composto di XVII articoli.

(2912)

**Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Abetone**

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1950, numero 18763/5, è stato riconosciuto, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765 — convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 — e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, il carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Abetone.

(2915)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Polcevera e del suo affluente Secca.**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 1950, n. 132, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1950, al registro n. 10, foglio n. 247, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Polcevera e del suo affluente Secca, interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000, in data 30 aprile 1949, che fa parte integrante del detto decreto.

(2913)

**Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Riccione**

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, n. 2383, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio di cui al decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Riccione (Forlì) vistato in due planimetrie in scala 1:2000 ed annesse norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(2914)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cavazzo Carnico (Udine)**

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Cavazzo Carnico (Udine), della estensione di ettari 380 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *ovest*: rio Mal (confine comune Verzegnis);

ad *est*: rio Nortai Ciafues-Quel Rebous;

a *nord*: rio Faeit (entri Cianai);

a *sud*: crinale che va dal Quel Rebous a Cima Bottai nelle località denominate: Faeit, Brocul e Daudaz.

(2906)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 124

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 6 luglio 1950**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,80 | 143,50 |
| » Firenze | 624,85 | 143,25 |
| » Genova | 624,80 | 143,50 |
| » Milano | 624,82 | 143,50 |
| » Napoli | 624,70 | 142,90 |
| » Palermo | 624,80 | 143,75 |
| » Roma | 624,78 | 143,55 |
| » Torino | 624,825 | 143,50 |
| » Trieste | 624,82 | 143,50 |
| » Venezia | 624,825 | 143,50 |

**Media dei titoli del 6 luglio 1950**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 71,10 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,25 |
| Id. 3 % lordo | 50,45 |
| Id. 5 % 1935 | 97,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 71,40 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,225 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,15 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,90 |
| Id. 5 % 1936 | 92,55 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950) | 99,60 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,90 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 98,10 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,80 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 98,45 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 luglio 1950:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 624,80 |
| 1 franco svizzero | » 143,52 |

**Cambi di compensazione vigenti**
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Francia | » 1,81 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,38 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,41 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,62 | » corona svedese |
| Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione) | » 144,39 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale in data 5 giugno 1950, recante « determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 12 giugno 1950, n. 132, pagine 1729 e 1730, alla seconda colonna della tabella delle « tolleranze » in luogo di 3 ½, leggasi 2 ½.

(2685)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso per esami a sei posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per la applicazione della legge medesima;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa taluni benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5), concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età valido per l'ammissione a pubblici concorsi;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 aprile 1950, n. 73629/12106-2.15, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ad indire alcuni concorsi, per esami, a posti di ruolo di *gruppo A* dell'Amministrazione medesima:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei (6) posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Uno dei posti di che trattasi, corrispondente alla sesta parte di quelli messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è riservato agli impiegati civili non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 2, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di novanta (90) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate e che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali ed a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso sopra indicato coloro che risultano in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o di altro titolo equipollente.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma di laurea di cui all'articolo precedente, in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, numero 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono esquiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano su rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere autenticato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, oppure dal comandante superiore, se rilasciato da un medico militare. Nel caso, invece, che il certificato di cui trattasi venga rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, la qualifica e la firma di questi dovrà essere autenticata, con dizione esplicita, dal sindaco, mentre la firma del sindaco dovrà, a sua volta, essere convalidata dal prefetto.

Tuttavia, qualora il sindaco ritenga di trasmettere il certificato suddetto alle autorità prefettizie munendolo di un semplice « visto », l'autenticazione specifica della qualifica e della firma dell'ufficiale sanitario comunale dovrà risultare da convalida prefettizia.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale o gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli allievi ispettori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli allievi ispettori da adibirsi a mansioni amministrative;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare; mentre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva da presentarsi soltanto da coloro che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari, va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata delle azioni e benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa, con marche da bollo per L. 32) ed in conformità delle disposizioni in materia, della competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra od assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra e i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta da bollo da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione modulo 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, debbono dimostrare la loro qualità mediante attestato della Commissione regionale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco

del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2), tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

*i*) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

*k*) il documento d'identità personale con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta bollata normale, o con apposizione per marche per L. 32 se il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del bollo e registro.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli che vengono rilasciati a Roma, debbono essere muniti delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40 da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Gli impiegati non di ruolo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, secondo capoverso, del presente decreto, sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti che il concorrente presta ininterrotto e lodevole servizio, con mansioni proprie del ruolo per cui concorre, da data anteriore, di almeno due anni, a quella di scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente decreto.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre il documento di cui alla lettera *h*), primo comma.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà nella domanda, l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori dal territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti al più presto possibile ed, in ogni caso, non oltre il decimo giorno prima dell'inizio delle prove scritte d'esame, purchè venga allegato, alla domanda di ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte obbligatorie e di una prova orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le quattro prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie rispettivamente indicate ai commi *A*, *B*, *C*, e *D* Parte 1ª - del programma di esame di cui al successivo art. 16.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nel programma.

Gli aspiranti potranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un primo referendario della Corte dei conti, membro;

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al 5°, membro;

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale medesimo, di grado non inferiore al 5°, laureato in scienze economiche e commerciali, membro;

un professore ordinario di ragioneria in una università od istituto superiore dello Stato, membro.

Alla Commissione verrà aggregato con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative d'esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva dei posti di cui all'art. 1.

Art. 13.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*) e le indennità previste dagli articoli 2 e successive del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e susseguenti modificazioni.

Art. 16.

Gli esami si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

PARTE I.

*A*) Diritto amministrativo.
*B*) Istituzioni di diritto civile.
Diritto commerciale.
*C*) Scienza delle finanze.
Economia politica.
*D*) Computisteria - Ragioneria generale ed applicata.

PARTE II.

1) Le materie indicate nella parte 1ª.
2) Nozioni di diritto costituzionale.
3) Amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato.
4) Statistica.
5) Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
6) Leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici.
7) Leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico.
8) Regolamento per la navigazione interna.
9) Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

PARTE III.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere:
1) Lingua francese.
2) Lingua inglese.
3) Lingua tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 maggio 1950

*Il Ministro*: D'ARAGONA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno* 1950
*Registro bilancio Trasporti n.* 17, *foglio n.* 20.

(2930)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Diario delle prove scritte del concorso a cinquecento posti di notaio, indetto con decreto Ministeriale 23 agosto 1949.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esame a cinquecento posti di notaio;

Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a cinquecento posti di notaio, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1949, avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1950.

Roma, addì 30 giugno 1950

*Il Ministro*: PICCIONI

(2917)

## PREFETTURA DI FERRARA

**Graduatoria del concorso a ventisette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 9110 in data 17 maggio 1950, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento di 27 posti di medico condotto nella provincia di Ferrara, indetto il 16 giugno 1947;

Viste le domande dei singoli concorrenti, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato, ed assegnati alla condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Vedrani Giuseppe: Ferrara, condotta 8° reparto del capoluogo di Ferara;
2. Bertoni Giorgio: Ferrara, frazione di Quartesana;
3. Temussi Bruno: Vigarano Mainarda, condotta del capoluogo;
4. Pavani Leonida: Formignana, condotta di Tresigallo, Rero, Final di Rero e Roncodigà, residenza Tresigallo;
5. Piccoli Ettore: Ferrara, 2° reparto del capoluogo;
6. Sandri Alessandro: Ferrara, 7° reparto del capoluogo;
7. Giovannini Giovanni: Ferrara, frazione di Marrara;
8. Forniti Arnoldo: Portomaggiore, 1ª condotta del capoluogo;
9. Amadei Alessandro: Portomaggiore, 3ª condotta Masi Torello;
10. Zanini Lino: Ro, 1ª condottà medica del capoluogo;
11. Meo Francesco: Ferrara, frazione Ravalle;
12. Baroni Edgardo: Cento, condotta di Alberone;
13. Manarini Lino: Migliarino, 1ª condotta;
14. Quaglio Silvano: Migliarino, 2ª condotta;
15. Fantini Geo: Ostellato, 2ª condotta comprendente frazioni di Rovereto, Medelana, Alberlungo e parte di frazione San Vito;
16. Baia Piermarco: Portomaggiore, 5ª condotta di Voghiera;
17. Boschi Luigi: Massafiscaglia, 2ª condotta del capoluogo;
18. Marini Faustino: Copparo, condotta di Sabbioncello San Vittore;
19. Delfini Massimiliano: Poggio Renatico, 3ª condotta di Gallo;
20. Servidori Ambrogio: Copparo, condotta di Coccanile;
21. Bartimmo Michele: Argenta, 3ª condotta in Argenta e Bando;
22. Mazzanti Mario: Argenta, 2ª condotta di Argenta e Campotto;
23. Conti Massimo: Codigoro, 3ª condotta medica;
24. Cavalieri d'Oro Marco: Comacchio, 3ª condotta Porto Garibaldi;
25. Biso Dante: Mesola, condotta del capoluogo;
26. Simoni Sanzio: Mesola, condotta di Goro;
27. Zucchini Pericle: Mesola, condotta di Bosco.

Nessuna condotta viene assegnata ai sottoindicati medici perchè quelle da loro richieste sono state assegnate ai concorrenti che li precedono in graduatoria:

1. Frabetti Giovanni;
2. Roccati Paris;
3. Simonini Vasco;
4. Cassano Ettore;
5. Signorini Corrado.

Ferrara, addì 9 giugno 1950

p. *Il prefetto*: PORTOGHESE

(2830)

## PREFETTURA DI PESARO-URBINO

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto n. 14504 Div. San. conc. in data 23 giugno 1949, che approva la graduatoria delle candidate del concorso a ventotto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino, bandito con decreto n. 50517/San. del 14 giugno 1947;

Visto il proprio decreto n. 14503 Div. San. conc. in data 23 giugno 1949, con cui si dichiarano le vincitrici del concorso sopra menzionato;

Viste le note di rinunzia delle ostetriche nominate titolari delle seguenti condotte: Fano (urbana) Gabicce Cagli (Pianello) Urbino (San Tommaso) San Leo San Costanzo (Cerasa) Fennabilli (Bascio) Barchi Tavullia (Belvedere) - San Leo (Montemaggio);

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuove sanitarie concorrenti;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicate nelle rispettive domande dalle concorrenti medesime, comprese nella graduatoria predetta;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria di cui al concorso nelle premesse indicato, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna rispettivamente segnata:

1. Legramante Giulia: Fano (urbana);
2. Panfoli Pia Maria: Fano (Cuccurano);
3. Dominici Genoeffa: Novafeltria;
4. Angelelli Lina: Mercatello;
5. Riparini Domenica: Urbania (urb. 1);
6. Boccolucci Giuseppa: San Lorenzo in Campo;
7. Berluti Iride: Borgopace;
8. Marini Giuseppina: Gabicce;
9. Baldelli Elena: Urbania (2ª);
10. Cascioli Marta: Urbino (Cavallino);
11. Zanca Eliana: Cagli (Pianello);
12. Federici Letizia: Monteporzio;
13. Berettini Angiolina: Cantiano (2ª)
14. Panunti Tullia: Sant'Angelo in Vado;
15. Ciancamerla Fausta: Mondavio;
16. Guidetti Delia: Auditore;
17. Zuppiroli Emilia: San Giorgio di Pesaro;
18. Tinti Emilia: Sassocorvaro;
19. Ruggeri Eligia: Urbino (San Tommaso);
20. Cattabriga Elsa: San Leo;
21. Carloni Elisa: Sant'Angelo in Lizzola;
22. Belogi Maria: San Costanzo (Cerasa);
23. Pongetti Ersilia: Montemaggiore;
24. Leonardi Ester: Casteldelci;
25. Mascella Giuseppina: Pennabilli (Bascio);
26. Campana Giuseppina: Barchi;
27. Guidomei Adalgisa: Tavullia (Belvedere);
28. Gorrieri Adelia: San Leo (Montemaggio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 19 giugno 1950

*Il prefetto*: PIANESE

(2919)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.